PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994, N. 626, IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 1

Proroga dei termini per gli adempimenti in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

I termini previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, non ancora decorsi alla data del 25 novembre 1995, sono differiti fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, correttivo ed integrativo del citato decreto legislativo n. 626 del 1994.

Versione in vigore dal 21 marzo 1996, non più in vigore dal 20 maggio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga dei termini previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
Estremi	Decreto-legge 19 marzo 1996, n. 135
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-dei-termini-previsti-dal-decreto-legislativo-19-settembre-1996/art-1-proroga-dei-termini-per-gli-adempimenti-in-materia-di-miglioramento/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it